REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1990

recante riduzione dei prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori per la campagna 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e del superamento del limite per l'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (2), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (5), ha approvato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi ; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 prevede che occorre precisare la riduzione che ne deriva per i prezzi e per gli importi fissati in ecu dal Consiglio relativamente alla campagna di commercializzazione 1990/1991, nonché fissare il valore degli importi e dei prezzi ridotti ; che i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori sono stati fissati, per la campagna 1990/1991, dal regolamento (CEE) n. 1194/90 del Consiglio (6) ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1370/89 della Commissione (7) ha fissato a 55 400 t il limite per l'intervento relativo ai cavolfiori per la campagna 1989/1990 ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1122/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti di intervento nel settore ortofrutticolo per la campagna 1989/1990 (8), se la somma dei quantitativi di cavolfiori conferiti all'intervento in Spagna da un lato, e nella Comunità dei dieci, dall'altro, in applicazione degli articoli 15, 15 bis, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 nel corso della campagna 1989/1990, supera la somma dei limiti di intervento fissati per tale prodotto per tutta la campagna o parte di essa, i prezzi di base e di acquisto fissati per questo prodotto per la campagna 1990/1991 sono ridotti dell'1 % per fascia di superamento di 18 500 t ;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1370/89, il superamento del limite di intervento stabilito per i cavolfiori per la campagna 1989/1990 viene valutato in base agli interventi realizzati nel periodo tra il 1° febbraio 1989 e il 31 gennaio 1990 ;

considerando che in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le misure di intervento adottate per i cavolfiori nella Comunità, escluso il Portogallo, per la campagna 1989/1990, hanno interessato 134 259 t ; che la Commissione ha quindi constatato un superamento del limite di intervento per la campagna considerata pari a 78 859 t ;

considerando che da quanto precede risulta che occorre diminuire del 4 % i prezzi di base e di acquisto per i cavolfiori fissati dal regolamento (CEE) n. 1194/90 per la campagna 1990/1991 ; che tale riduzione va ad aggiungersi a quella connessa con il riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 ;

considerando che, nel corso della prima tappa, il Portogallo è autorizzato a mantenere, nel settore degli ortofrutticoli, la normativa nazionale precedentemente in vigore per l'organizzazione del suo mercato interno agricolo, alle condizioni previste agli articoli da 262 a 265 dell'atto di adesione ; che pertanto i prezzi e gli importi fissati dal presente regolamento sono validi esclusivamente nella Comunità escluso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori fissati, per la campagna 1990/1991, dal regolamento (CEE) n. 1194/90 sono ridotti del 4,16 % ed ammontano agli importi seguenti :

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.
(6) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990.
(7) GU n. L 137 del 20. 5. 1989, pag. 19.
(8) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 23.

(ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzi di base		Prezzi d'acquisto	
	EUR – 10	Spagna	EUR – 10	Spagna
Maggio (14 – 31)	29,83	23,53	12,98	10,23
Giugno	23,84	19,02	10,33	8,24
Luglio	21,05	16,92	9,06	7,28
Agosto	21,05	16,92	9,06	7,28
Settembre	22,82	18,25	9,70	7,76
Ottobre	23,71	18,92	10,07	8,04
Novembre	28,74	22,71	12,43	9,82
Dicembre	28,74	22,71	12,43	9,82
Gennaio	28,74	22,71	12,43	9,82
Febbraio	26,74	21,21	11,53	9,14
Marzo	28,18	22,29	12,07	9,55
Aprile	28,54	22,56	12,43	9,82

Tali prezzi si riferiscono ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio. Essi non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione